

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6331 del 14/11/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. BAGNACAVALLIO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBEGO (VR) E IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO IN COMUNE DI BAGNACAVALLIO, VIA CHIARA, N.11/L. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N.2014/3816 DEL 23/12/2014 E SUCCESSIVA VOLTURA DET. DI ARPAE SAC N.2024-3921 DEL 16/07/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6617 del 14/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **BAGNACAVALLO BIOENERGIA SOC. AGR. SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBEGO (VR) E IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CHIARA, N.11/L. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N.2014/3816 DEL 23/12/2014 E SUCCESSIVA VOLTURA DET. DI ARPAE SAC N.2024-3921 DEL 16/07/2024.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il Provvedimento n. 1940 del 07.06.2011 rilasciato dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse provenienti dall'agricoltura) di potenzialità pari a 999 kwe e relativo elettrodotto denominato "Collegamento in cavo interrato 15 kV per la connessione alla cabina CHIARA - PROD" da realizzare in Comune di Bagnacavallo - località Villa Prati;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti e successive modifiche: Provvedimento n. 1129 del 02.04.2012, Provvedimento n. 2028 del 13.06.2013, Provvedimento n. 3579 del 04.01.2014, Provvedimento n. 2729 del 10.09.2015 e Provvedimento n. 3046 del 08.10.2015 di rettifica per mero errore materiale, DET-AMB-2016-4783 del 29.11.2016, DET-AMB-2017-4291 del 09.08.2017 e DET-AMB-203-2117 DEL 26.04.2024 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse provenienti dall'agricoltura) di potenzialità pari a 999 kwe e relativo elettrodotto denominato "Collegamento in cavo interrato 15 kV per la connessione alla cabina CHIARA - PROD" da realizzare in Comune di Bagnacavallo - località Villa Prati;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2014/3816 del 23/12/2014 e successiva voltura di cui alla Determina dirigenziale n.2024-3921 del 16/07/2024 a favore della Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. srl;

DATO ATTO che la Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. Srl ha presentato in data 23/05/2024 all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna istanza di PAS - procedura abilitativa semplificata per la conversione con potenziamento di un impianto biogas in impianto di produzione biometano in via Chiara snc all'interno della quale dovrà essere ricompresa la presente AUA;

VISTA l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata acquisita da ARPAE SAC di Ravenna in data 25/07/2024 PG 2024/136468, presentata dalla Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. Per la riconversione con potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in un impianto di produzione biometano;

VALUTATO che la presente istanza di modifica sostanziale dell'AUA richiesta ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali :

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs 152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n.152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE;

DATO ATTO che nell'ambito della procedura di PAS l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto la Conferenza dei Servizi per il progetto di riconversione e potenziamento dell'impianto biogas in un impianto di produzione biometano e che la stessa si è conclusa positivamente nella seduta conclusiva in data 07/11/2024 con l'acquisizione dei pareri necessari e vincolanti;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione presentata per il rilascio dell'AUA che verrà poi allegata nella PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. 29950/2024, emerge che:

- L'intervento presentato prevede le seguenti modifiche dell'impianto esistente:
 - realizzazione di un ampliamento della fase di digestione anaerobica mediante la trasformazione delle attuali vasche di stoccaggio del digestato in digestore anaerobico (diametro 36 m, altezza 6 m);
 - costruzione di n.1 nuova prevasca da 300 mc;
 - costruzione di n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato grezzo con copertura per recupero biogas in grado di garantire un tempo di ritenzione di almeno 30 gg, vasca diametro 36 m, altezza 6 m.;
 - costruzione di n. 3 nuove vasche in cca di diametro 36 m altezza 6 m, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato chiarificato;
 - riconversione di una porzione di una trincea esistente in deposito coperto della lettiera avicola;
 - costruzione di nuova doppia tramoggia di carico;
 - costruzione di n. 2 nuove trincee in cca per il deposito degli insilati;
 - costruzione di n.1 nuova trincea in parte adibita al deposito degli insilati e in parte allo stoccaggio del digestato separato solido;
 - costruzione di vasca per il prelievo del digestato;

- sostituzione di impianto di cogenerazione alimentato a biogas da 999 kWel con un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza pari a 635 kWel;
- installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;
- realizzazione di stazione di carico del carro bombolaio per la consegna del biometano;
- costruzione di nuove infrastrutture a servizio dell'impianto (locale pompe) e nuova viabilità interna;
- nuovo bacino di laminazione;
- modifica della ricetta di alimentazione. In particolare la nuova ricetta di alimentazione prevede l'introduzione di quantitativi di biomassa adeguati a garantire una produzione netta di biometano pari a 500 Smc/h. Si precisa che le biomasse utilizzate in precedenza non saranno più autorizzate nel nuovo assetto (es. letame di camola da miele, mais contaminato da aflatossine).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- ✓ Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- ✓ Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

RICHIAMATE le disposizioni previste dal **Piano Speciale Preliminare**, riguardante la richiesta di modifica della perimetrazione delle aree allagate individuate dal suddetto Piano, come evidenziato nel verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si **riscontra che l'area oggetto dell'intervento non è risultata allagata nel corso degli eventi alluvionali del maggio 2023 pertanto non sussistono** impedimenti, con riguardo al Piano Speciale, alla realizzazione del progetto

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA per modifica sostanziale:

- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, comprensivo del parere per l'impatto acustico e di conformità urbanistica (PG. 2024/196192 del 30/10/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG. 2024/201374 del 08/11/2024) successivamente rettificata in data 12/11/2024 (PG. 2024/203821).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. Srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di riconversione e potenziamento dell'impianto biogas in un impianto di produzione biometano, che dovrà essere allegata al provvedimento di PAS in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- 1. DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** a favore **Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. Srl (C.F/P.IVA 05036290236)** con sede legale in San Martino Buon Albergo, Viale Del Lavoro 33 (P.IVA. 05036290236) e sede dell'impianto di produzione biometano in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Chiara n.11/L, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:**
 - **Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);**
 - **Allegato B) – autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs 152/2006 e smi);**
 - **Allegato C) – comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi).**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC;

- **L'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e Piano di gestione delle aree scoperte - di competenza comunale;
- **L'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - di competenza ARPAE SAC.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

4. Rispetto alla matrice scarichi idrici, le acque che si generano sono acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale. Si richiede comunque alla Ditta di **presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente AUA**, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente per la valutazione, un **Piano di Gestione delle Aree esterne**;
5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la presente Determina Dirigenziale verrà allegata nella PAS di competenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. **DI DARE ATTO** che **l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendone anche efficacia**;
10. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR n. 59/2013, alla Ditta, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Società Agricola BAGNACAVALLO BIOENERGIA S.R.L., con sede legale in San Martino Buon Albergo, Viale Del Lavoro 33 P.IVA, 05036290236 e sede dell'impianto a Bagnacavallo (RA), Via Chiara n.11/L, ha presentato richiesta di conversione con potenziamento di un impianto biogas in impianto di produzione biometano tramite Procedura Abilitativa Semplificata.
- **L'intervento presentato prevede le seguenti modifiche dell'impianto esistente:**
 1. realizzazione di un **ampliamento della fase di digestione anaerobica** mediante la trasformazione delle attuali vasche di stoccaggio del digestato in digestore anaerobico (diametro 36 m, altezza 6 m);
 2. costruzione di **n.1 nuova prevasca** da 300 mc;
 3. costruzione di **n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato grezzo** con copertura per recupero biogas in grado di garantire un tempo di ritenzione di almeno 30 gg, vasca diametro 36 m, altezza 6 m.;
 4. costruzione di **n. 3 nuove vasche** in cca di diametro 36 m altezza 6 m, dotate di copertura antiodore, per lo stoccaggio del digestato chiarificato;
 5. riconversione di una porzione di una trincea esistente in **deposito coperto della lettiera avicola**;
 6. costruzione di nuova **doppia tramoggia di carico**;
 7. costruzione di **n. 2 nuove trincee** in cca per il deposito degli insilati;
 8. costruzione di **n.1 nuova trincea in parte adibita al deposito degli insilati e in parte allo stoccaggio del digestato separato solido**;
 9. costruzione di **vasca per il prelievo** del digestato;
 10. sostituzione di **impianto di cogenerazione** alimentato a biogas da 999 kWel con un nuovo impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza pari a 635 kWel;
 11. installazione di un nuovo **impianto di upgrading** del biogas per la produzione di biometano;
 12. realizzazione di **stazione di carico del carro bombolaio** per la consegna del biometano;
 13. costruzione di nuove infrastrutture a servizio dell'impianto (locale pompe) e nuova viabilità interna;
 14. nuovo bacino di laminazione;
 15. modifica della ricetta di alimentazione.

La nuova ricetta di alimentazione prevede l'introduzione di quantitativi di biomassa adeguati a garantire una produzione netta di biometano pari a 500 Smc/h.

La ditta intende inoltre utilizzare come coadiuvanti i seguenti prodotti:

- miscele di micro/macroelementi;
- prodotti chimici per la desolforizzazione a base di cloruro ferrico o ferroso, ossido o idrossido di ferro le cui quantità dipendono dal tipo di biomassa (max 50 kg al giorno);
- prodotti minerali per aumentare il potere tampone a base di carbonato di calcio;
- prodotti antischiuma (fino a 2 litri al giorno);
- prodotto bioattivatore e enzimatico (fino a 2 kg al giorno).

Il quantitativo complessivo di coadiuvanti, **pari a 3 t/a**, rimane invariato rispetto alla precedente autorizzazione.

Limiti di emissione:

Per i limiti di emissione indicati nell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: "Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%" relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio possono essere reconsiderati e valutati con valori più restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano. In assenza di una legge o provvedimento generale ai sensi dell'art. 271 c. 3 o di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 c. 4 il valore indicato con l'asterisco rimane un valore guida e non valore limite.

PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERAZIONE A BIOGAS - PTN 1517 kWt

Portata massima (umida)	2600	Nmc/h
Portata massima (secca)	2300	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NOx	190	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*)	40	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA DI EMERGENZA A BIOGAS - PTN 170 kWt

Portata massima (umida)	1800	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	Emergenza	h/g
Temperatura	600	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
SOx	100	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) (*)	20	mg/Nmc
CO	150	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

(*) Escluso il metano

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO DI UPGRADING

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	40/50	°C

Si tratta di un impianto a due stadi non soggetto a limiti in quanto CO₂ biologica e che non necessita di combustibile ausiliario. Secondo quanto dichiarato dal costruttore, l'efficienza di *abbattimento del metano nell'offgas* è pari a circa il 99%.

E4 - Torcia di emergenza della capacità nominale di 1200 Nm³/h biogas

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	950	°C

La torcia esistente viene sostituita con una nuova con maggiore capacità, e dai calcoli presentati risulta conforme a quanto previsto della DGR 1495/2011.

Prescrizioni.

1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Cloridrico (Hcl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve

essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene, si prescrive la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante **campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto**, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022. A conclusione dei due anni di monitoraggio si prescrive l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella relazione tecnica "6585109-1.9 "Valutazione emissioni odorigene" di maggio 2024.

16. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 31/12/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

17. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i periodi di utilizzo della caldaia di emergenza (E2) e i periodi di utilizzo della torcia (E3).**

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e Piano di gestione delle aree scoperte

Condizioni :

- Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'attività di produzione di biometano mediante utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola;
- Tali acque, previo trattamento di decantazione, disoleazione e trattamento biologico finale in una fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, vengono scaricate in un fosso stradale di via Chiara.

Prescrizioni:

1. lo scarico delle acque reflue domestiche deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla Delibera Regionale n. 1053/2003;
2. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui, al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
3. Devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di conservazione, manutenzione, funzionamento e pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (decantazione, disoleazione, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico), anche tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tale operazione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
4. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Il pozzetto ufficiale di prelevamento e/o il punto di prelievo devono essere idonei al prelevamento di campioni;
6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici al sistema di trattamento depurativo delle acque reflue che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, va data tempestiva comunicazione al Settore Area e Territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Piano di gestione delle aree scoperte

- L'insediamento è dotato di n. 3 reti fognarie distinte ed indipendenti:
 - rete fognaria acque reflue: presso l'insediamento è presente un locale ad uso spogliatoio, nel quale è presente n. 1 WC e n. 1 doccia. Le acque reflue, assimilate alla acque reflue domestiche, sono trattate con sistemi conformi ai disposti della DGR 1860/2006 e smi e quindi scaricati nel fosso stradale di v. Chiara;
 - rete fognaria acque piovane che raccoglie le acque dei piazzali, che sono stoccate provvisoriamente in un vaso in terra e quindi inviate al trattamento di digestione anaerobica;
 - rete eluati che raccoglie i liquidi di sgrondo prodotti dal deposito degli insilati e delle biomasse. Gli eluati sono raccolti ed inviati alla prevasca dell'impianto, prima di essere avviati al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica.
- Il progetto prevede l'adeguamento delle reti fognarie delle acque dei piazzali e della rete eluati e si conferma che non si generano scarichi di processo.

Bacino di laminazione e gestione delle aree scoperte

- E' prevista la costruzione di n. 2 invasi in terra con la funzione di invasare le acque di pioggia che dilavano i piazzali di transito prima del loro riutilizzo in alimentazione all'impianto biogas. L'acqua sarà inviata, per il tramite di apposite elettropompe, nella prevasca dell'impianto di digestione anaerobica e servirà per la regolazione della concentrazione di sostanza secca all'interno delle vasche di processo dell'impianto. In ottemperanza a quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, deve essere prevista "la realizzazione di un sistema di svuotamento

emergenziale (pozzetto con valvola saracinesca) delle vasche di laminazione da attivarsi in caso di evento meteorico intenso e/o in caso di malfunzionamento dell'impianto di sollevamento a servizio del riuso delle acque nel sistema di lavorazione. Tale scarico dovrà garantire una portata non superiore ai 15 l/s/ha di superficie oggetto di intervento". Dovrà quindi essere installata una valvola a saracinesca che di norma deve essere mantenuta chiusa, sarà da aprire solo in condizioni emergenziali.

Prescrizioni:

- **la ditta dovrà predisporre un Piano di Gestione delle aree scoperte adeguato alla progettualità attuale che comprenda:**
 - manutenzione della valvola a saracinesca con cadenza semestrale e opportuna registrazione in documento dedicato;
 - check list a compilazione obbligatoria con annotazione di tutte le manutenzioni effettuate e sottoscritte dall'operatore;
 - formazione del personale relativamente alle procedure inserite nel suddetto documento.
 - descrizione di azioni atte a migliorare la qualità delle acque in ingresso al bacino di laminazione (pulizia tratti reti fognarie piazzali e trincee, ecc..) al fine evitare eventuali fenomeni di fermentazione che possono avere ripercussioni dell'impatto odorigeno.
 - descrizione, nel caso in cui vi sia la necessità di attivare lo scarico di acque meteoriche dal bacino in acque superficiali, delle azioni propedeutiche da mettere in atto prima dello scarico con avviso a Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ed Arpa;
 - aggiornamento della planimetria della rete fognaria con la denominazione e l'identificazione dei punti di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento;
 - analisi con cadenza annuale delle acque meteoriche di dilavamento con la ricerca dei seguenti parametri: Idrocarburi; BOD5; COD; Solidi sospesi; Azoto ammoniacale; Azoto nitroso; Azoto nitrico; pH;
 - invio all'autorità competente degli esiti degli autocontrolli previsti nel piano di gestione come allegati al report annuale.

Planimetria della rete fognaria – Elaborato 2.24 – Maggio 2024

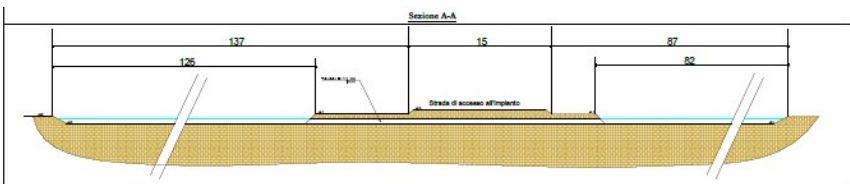


TABELLA ASSICOLABILI		
	Stato attuale (€)	Stato di progetto (€)
Aspettative estrattive	36.579	36.579
Lavoro per litro	25,0	25,0
Totale estrazione petrolio (litri)	1464	1464
Aspettative ingegneristiche	25,0	3608
Totale (€) (25,0 + 3.608)	3.633	13.527
Premio (€) (+ 1)	280	280
Dipartimento (€)	760	760
Lavoro per litro	2,00	2,00
Dipartimento (€) (2,00 x 380)	760	760
Altra estrazione (€)	1.632	1.632
Valore estrazione (€) (+ 1.632)	1.632	1.216
Valore progetto (€) (3.633 + 1.216)	4.849	14.743
Lavoro per litro	3,33	10,10
Lavoro per litro	80	80
Galileo (+ tempo)	100	100
Galileo tempo (€) (100 x 100)	10.000	10.000
Galileo tempo (€)	16,1	16,1
Compensazione (€)	13	13
Premio con lavoratore (€)	226	226
Totale (€) (10.000 + 16,1 + 13 + 226)	10.255	10.255
Aspettative parziali	35.363,2	25.274,2

- [illegible]

- | Legenda | Legenda MATRIMJ |
|---------------------------------|-----------------|
| INQUANTO REALTIVE | VERDE |
| Opinione americana | GOMME COLTANT |
| Pal_Normative | POMBO |
| Opinione | MANGIUTTO |
| Traite_Accordamento | ASPALTO |
| Colore Faldica | P.C.A. |
| Vista Strategia dipinto | ACCORDO |
| Foto | |
| Metano | |
| Pericolo | |
| Locali tecnici | |
| Peri_pericolo | |
| Analisi e purga ambiente | |
| Stazione di purgaggio | |
| Termogeo | |
| Auto d'alta | |

BAGNACAVALLLO REGENERERGIA
 Soc. Agr. srl
 04951 (0546) 410141 - 04951 (0546) 410142
 04951 (0546) 410143 - 04951 (0546) 410144
 04951 (0546) 410145 - 04951 (0546) 410146

**PROGETTO DI INTERCONNESSIONE CON
 POTENZIAMENTO DI UN
 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
 ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSA
 IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
 BIOMETANO IN COMUNE DI
 BAGNACAVALLLO (RA)**

PROGETTO DEFINITIVO
 PIA E RTT e D.Lgs. 20/2001 e s.m.i.

2,24

**PLANIMETRIA RETE
 FOGNARIA**

MAGGIO 2004

**Studio Associato
 INE MA
 28/05/04**

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

La Ditta Bagnacavallo Bioenergia Soc. Agr. Srl gestisce in Comune di Bagnacavallo, Via Chiara, un impianto di produzione energia elettrica da biogas ed ha presentato il progetto di conversione con potenziamento di per un impianto di produzione biometano tramite Procedura Abilitativa Semplificata.

La produzione di digestato stimata sarà pari a circa **45.742 mc l'anno**, di cui **38.881 mc** di digestato separato chiarificato e **9.802 mc** di separato solido.

Il **digestato grezzo** sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg nel nuovo post digestore che verrà costruito e utilizzato come vasca di stoccaggio con recupero biogas grazie alla presenza di un gasometro integrato.

Il **digestato liquido** verrà stoccato all'interno di tre vasche di stoccaggio dotate di tenda antiodore con volume utile complessivo pari a 22.789 mc (**lo stoccaggio minimo di 180 giorni è pari a 19.080 mc/a**).

Il **digestato solido** verrà invece depositato in trincea dotata di tettoia, quindi con copertura come previsto dalla DGR 1495/2011. Tale area garantisce un volume utile di stoccaggio pari a 2.907,72 mc (lo stoccaggio minimo di 90 giorni è pari a 2417 mc/a).

Dalla documentazione presentata risulta che la Ditta ha in disponibilità di spandimento i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 305.765,01 kg.

L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella comunicazione di utilizzo agronomico n. 37565 del 09/11/2024.

Prescrizioni:

1. la Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli organi di controllo le **Schede di Sicurezza aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti**;
2. **la lettiera** avicola potrà essere depositata nella trincea coperta dedicata per un massimo di **72 h** prima di procedere al caricamento, **il quantitativo massimo istantaneo previsto è di 500 ton**;
3. **la Ditta dovrà** provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della **relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione**;
4. L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni;
5. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.